

ASSOCIAZIONE

"I MUSEI DEL CIBO"

DELLA PROVINCIA DI PARMA ETS"

(Dlgs 117/2017 "RIFORMA DEL TERZO SETTORE")

Statuto

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata: Associazione "I Musei del Cibo della provincia di Parma ETS".

L'Associazione ha sede nel Comune di Parma (PR) in Viale Martiri della Libertà, n. 15 presso l'Amministrazione Provinciale di Parma.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città d'Italia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - Finalità e attività

Art. 2 *FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, senza fini di lucro, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei termini previsti dal Dlgs 117/2017.

L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'educazione alimentare, della tutela e valorizzazione della tradizione agro-alimentare e della promozione del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'agro-alimentare parmense.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:

- sviluppare le iniziative del Comitato promotore dei Musei del Cibo di cui si dichiara l'erede naturale e legittimo, compresa la realizzazione di nuove sedi museali;
- valorizzare la cultura dei prodotti tipici e dei territori di origine;
- promuovere la ricerca scientifica e storica di particolare interesse sociale sui prodotti tipici legati ai musei e ai territori;
- promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- promuovere il patrimonio culturale, turistico ed economico dell'agro-alimentare parmense integrandosi alle azioni e attività dei percorsi eno-gastronomici;
- garantire unità di immagine tra "I Musei del Cibo" esistenti e quelli realizzati in futuro, coordinando l'attività di promozione e avvalendosi di sinergie tra i musei stessi;
- favorire l'inserimento del sistema museale "I Musei del Cibo" nei piani, programmi e iniziative di carattere turistico, culturale pubbliche e private, nonché nei per-

----- corsi gastronomici;-----

- organizzare convegni, mostre ed eventuali corsi di educa-
----- zione alimentare;-----

- promuovere e realizzare riviste e altre pubblicazioni pe-
----- riodiche e non, anche con l'ausilio delle tecniche infor-
----- matiche e sulla rete Web, allo scopo di realizzare le fi-
----- nalità dell'associazione.-----

L'associazione per perseguire le predette finalità opera me-
diante:-----

- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderendo
----- a progetti di enti pubblici e privati che siano in armo-
----- nia con le finalità dell'associazione stessa;-----

- le prestazioni degli associati che offrono gratuitamente
----- proprie competenze e abilità professionali, nonché di
----- professionisti e collaboratori esterni.-----

- Convenzioni con altri Enti Pubblici e Privati.-----

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, l'Associa-
zione può realizzare attività di raccolta fondi anche in
forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecita-
zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di
beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie
e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida
e norme tempo per tempo vigenti.-----

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, l'Associa-
zione può esercitare attività diverse da quelle di cui so-
pra, a condizione che siano secondarie e strumentali ri-
spetto alle attività di interesse generale, secondo indivi-
duazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Ammini-
strazione nel rispetto della normativa vigente tempo per
tempo tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volon-
tarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse ge-
nerale.-----

-----TITOLO III - I Soci-----

Art. 3 - I SOCI-----

Sono ammessi a far parte dell'Associazione come Soci fonda-
tori e Soci ordinari, le organizzazioni e gli enti già mem-
bri del Comitato Promotore dei Musei del Cibo.-----

Sono ammessi come Soci ordinari tutti gli uomini e le donne,
enti ed associazioni, che accettino gli articoli dello Sta-
tuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi
dell'Associazione ed eventualmente si impegnino a dedicare
una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.-----

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione
degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.-----

Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di ac-
cettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Possono
chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche
sia persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, sia

enti ed organismi riconosciuti, mediante inoltro di domanda scritta.-----

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.-----

All'atto dell'ammissione, il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.-----

Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.-----

Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito libro degli associati. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. Le attività svolte dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività prestate.-----

L'associazione può conferire ai Soci incarichi professionali o altri incarichi retribuiti, mediante delibera da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.-----

Art. 4 - DIRITTI DEI SOCI-----

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Hanno inoltre diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione.-----

Art. 5 - DOVERI DEI SOCI-----

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni degli organi direttivi e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.-----

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito (salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito con delibera del Consiglio Direttivo), in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.-----

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.-----

Art. 6 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO-----

Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:-----

- recesso volontario, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo-----

- mancato pagamento della quota sociale-----
- esclusione per gravi motivi, con deliberazione motivata
--- del Consiglio Direttivo.-----

Il Socio escluso ha la possibilità di adire il Collegio Arbitrale, nel caso non condivida le ragioni dell'esclusione.---
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.-----

-----TITOLO IV - Gli Organi Sociali-----

Art. 7 - GLI ORGANI SOCIALI-----

Gli organi dell'associazione sono:-----

- L'Assemblea dei Soci;-----
- Il presidente;-----
- Il consiglio direttivo;-----
- Il Tesoriere;-----
- organo di controllo in caso di superamento per due eser-
---cizi consecutivi dei limiti di cui all'art. 30, secondo
--- comma del D.Lgs. n. 117/2017;-----
- Il Revisore dei conti in caso di superamento per due
--- esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art. 31, primo
--- comma del D.Lgs. n. 117/2017.-----

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.-----

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

Art. 8 - L'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è costituita dall'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.-----

Si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.-----

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, inviato con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail) ai Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo richiede almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.---

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, fisica o per delega, della metà dei Soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.-----

Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-

larità delle deleghe.-----

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e l'Assemblea è regolarmente costituita e tenuta sia in presenza fisica dei Soci, che con partecipazione da remoto, di tutti o anche solo di una parte (forma mista) degli aventi diritto, purché sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale scopo può essere videoregistrato lo svolgimento dell'incontro, e tale registrazione verrà tenuta agli atti senza pubblica divulgazione.-----
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e dal D.Lgs. n. 117 del 2017.-----

L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i 17membri
---- del Consiglio Direttivo-----
- eleggere il Tesoriere;-----
- nominare l'organo di controllo, ove necessario, ed il Re-
---- visore dei conti;-----
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
---- sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-
---- fronti;-----
- delibera sull'esclusione degli associati;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del-
---- lo statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
---- la scissione dell'associazione;-----
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio
---- Direttivo;-----
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di ade-
---- sione e dei contributi a carico dei Soci direttamente
---- correlate al bilancio preventivo, da approvarsi entro il
---- 15 dicembre per l'anno successivo.-----

L'entità del contributo potrà essere differenziata in base alla tipologia dei Soci.-----

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riasunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.-----
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.-----

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di quattordici a un massimo di diciassette membri nominati dall'Assemblea, oltre al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere. Gli enti associati - Provincia di Parma, C.C.I.A.A, Comune

di Parma, i singoli Comuni sede di un museo, Università, Consorzi di Tutela, Associazioni di categoria, Strade dei Vini e dei Sapori - devono designare, per l'esercizio della funzione di membro del Consiglio Direttivo, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico dei membri persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale dell'ente associato.-----

Gli Enti e le Associazioni avranno cura di proporre per la nomina persone esperte in campo agro-alimentare e del turismo.-----

Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con solo voto consultivo.-----

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.-----

I componenti del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di esso il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente.-----

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.-----

Le riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).-----

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare dovrà essere inviato almeno 8 giorni prima della data fissata.-----

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.-----

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.-----

La partecipazione ai Consigli può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il Consiglio è regolarmente costituito e tenuto sia in presenza fisica dei Consiglieri, che con partecipazione da remoto, di tutti o anche solo di una parte (forma mista) dei delegati, purché sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale scopo può essere videoregistrato lo svolgimento dell'incontro, e tale registrazione verrà tenuta agli atti senza pubblica divulgazione.-----

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:-----

1. Nominare il Direttore e il Segretario nel caso se ne rav-
visi la necessità e fissare i loro emolumenti.
2. Nominare, eventualmente, un Comitato Scientifico formato
da esperti in materia di storia, arte e gestione dei beni
culturali, di scienza agraria, di gastronomia e turismo.
Il Comitato elabora studi e proposte da sottoporre al
Consiglio Direttivo ed esamina ed approfondisce le que-
stioni ad esso sottoposte dal Consiglio stesso. Il Consi-
glio nomina un Coordinatore del Comitato che può coinci-
dere col Direttore.
3. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.
4. Definire il programma di lavoro in base alle linee di in-
dirizzo contenute nel programma generale approvato dal-
l'Assemblea.
5. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione per il raggiungimento delle finalità del-
l'Associazione, così come previsto all'art.8;
6. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio
consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economi-
co.
7. Accogliere o rigettare la domanda di aspiranti Soci.
8. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettan-
za dell'associazione.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
è eletto dall'Assemblea ed è anche presidente del Consiglio
direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di-
rettivo.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponi-
bili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazio-
nale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne era-
no a conoscenza.

Art. 11 - IL DIRETTORE E IL SEGRETARIO

Il Direttore, denominato Coordinatore, esegue i programmi
definiti dal Consiglio e, in particolare, ha il compito di:
a) Contribuire alla definizione dei programmi di lavoro;
b) Promuovere e coordinare l'attività e autorizzare le spe-
se, presentando un rapporto annuale sulle attività dell'As-
sociazione;
c) Svolgere le attività esecutive relative all'Associazione.
Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario nell'e-
secuzione dei seguenti compiti:

- tenere aggiornato il registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli or-
gani collegiali.

Art. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, membro del Consiglio Direttivo, coadiuva il Direttore nell'esecuzione dei seguenti compiti:-----

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di marzo;-----
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione e alla conservazione della documentazione relativa anche con la collaborazione di professionisti esterni;-----
- tenere l'inventario amministrativo di tutti i beni dell'Associazione;-----
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo anche con la collaborazione di professionisti esterni.-----

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di Controllo è obbligatorio quando siano superati per due (2) esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, secondo comma del D.Lgs. n. 117 del 2017 ovvero quando sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117 del 2017.-----

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo è nominato dagli associati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

/ Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

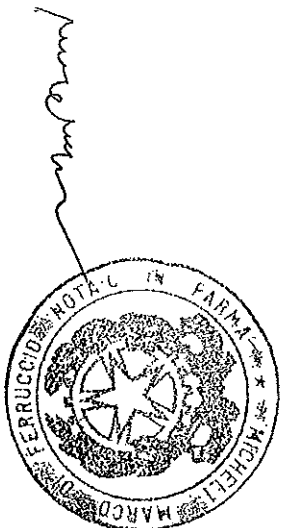
L'organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Art. 14- REVISORE DEI CONTI-----

L'organo di controllo è costituito da un componente effe-

Antonio De Vito



tivo-nominato dall'Assemblea.-----
 Il Revisore esercita i poteri e le funzioni di cui all'art.
 2403 e seguenti del C.C.-----
 Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazio-
 ne scritta firmata e distribuita a tutti i Soci. Agisce di
 propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure
 su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e
 firmata.-----
 Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.----
 Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere ricon-
 fermato.-----
 La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal
 Consiglio di Amministrazione.-----
Art. 15- COLLEGIO ARBITRALE-----
 Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpreta-
 zione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi,
 tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devo-
 luta alla determinazione inappellabile di un collegio arbi-
 trale formato da tre arbitri amichevoli compositori, che
 giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedu-
 ra, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.-----
 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
 raggiunto tra le parti.-----
 Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il
 terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente
 del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la par-
 te che non vi abbia provveduto.-----
TITOLO V - Il patrimonio e le entrate dell'Associazione-----
Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE-----
 L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-
 mento e lo svolgimento della propria attività:-----
 • dalle quote associative e dai contributi dei Soci;-----
 • dai contributi dei privati;-----
 • contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche fi-
 nalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivi-
 tà o progetti;-----
 • contributi di organismi internazionali;-----
 • donazioni e lasciti testamentari;-----
 • introiti derivanti da convenzioni;-----
 • entrate derivanti da attività commerciali e produttive
 marginali;-----
 • da iniziative promozionali;-----
 • da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le
 attività esercitate;-----
 • proventi derivanti dal proprio patrimonio;-----
 • proventi derivanti dall'esercizio dell'attività museale
 da concordarsi tra l'associazione e gli organi di gestio-
 ne dei Musei stessi;-----
 • dalla cessione di diritti d'autore.-----
 L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni

economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge 266/91.-----
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del presidente o del tesoriere o di un loro delegato.-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:-----

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;-----
- beni rappresentanti la parte museografica regolarmente inventariati;-----
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, destinati alla realizzazione delle sue finalità;-----
- marchi;-----
- diritti d'autore relativi alle proprie pubblicazioni ed ai propri beni museali.-----

I beni acquisiti dall'Associazione e ad essa intestati risultano elencati nell'inventario che è disposto presso la sede dell'Associazione.-----

II patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.-----

Art. 17 --QUOTA ASSOCIATIVA-----

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.-----

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né partecipare alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.-----

-----TITOLO VI - Il Bilancio-----

Art. 18 - BILANCIO-----

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.-----

Il Consiglio direttivo redige lo schema di bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

L'Associazione terrà un Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (con l'indi-

cazione di proventi e degli oneri dell'ente) e della relazione di missione dell'ente che ne illustra l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.-----

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.-----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

ART. 19 BILANCIO-----

L'Associazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.-----

Inoltre, l'Associazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000) euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compresi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo e controllo nonché ai dirigenti.-----

LIBRI-----

Art. 20-----

L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.-----

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.-----

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117 del 2017 - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.-----

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE-----

Art. 21-----

L'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione/Assemblea, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 6 del presente statuto.-----

TITOLO VII - Modifiche dello Statuto e scioglimento-----

Art. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO-----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'As-

sociazione. Le proposte di modifica possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate secondo le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e dal D.Lgs. n. 117 del 2017.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.